

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il lungo cammino dell'equità fiscale

(Protocollo di Intesa di Educazione alla Legalità Fiscale CPGT-
MIUR 24 settembre 2015)

PARTIAMO DA LONTANO...

- Sia la Rivoluzione inglese che quella francese ribadirono la necessità che quanto più una persona è ricca tanto più deve pagare; la consapevolezza che, senza una corretta perequazione, non possa esservi giustizia ha quindi origini illuministe.
- In Italia, per poter parlare di “capacità contributiva” e di “criterio di **progressività**” si deve attendere il 1948 e l’art. 53 della nostra Costituzione.

Dal 1848 al 1861

- Lo Statuto Albertino, proclamato il 4 marzo 1848 nel regno sardo-piemontese e, nel 1861, con l'unificazione esteso a tutto il territorio italiano, nell'art. 25 recitava:

*“Essi (cioè quelli che allora si chiamavano i regnicoli) contribuiscono **indistintamente**, nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato”.*

- I governi della Destra storica prima e, successivamente, della Sinistra, in materia fiscale segnarono il progressivo scollamento tra le realtà popolari e i gruppi dirigenti.

L'UNIFICAZIONE

- L'unificazione significò forti tasse in tutto il Paese, poiché il nuovo stato ereditò la situazione finanziaria degli stati annessi, quasi sempre disastrosa, che si aggiunse ai debiti contratti dallo stato piemontese.
- Per far fronte al deficit pubblico, furono imposte nuove tasse; si trattò di **imposte indirette, che colpiscono i consumi e non i redditi**, perchè il Parlamento che le approvò e i governi che le decisero erano composti da rappresentanti delle classi possidenti.

INDISTINTAMENTE

Si tratta di una prima affermazione del principio della universalità delle imposte

PROPORZIONE

Le tasse hanno un'aliquota costante e pertanto aumentano proporzionalmente alla base imponibile.

Il criterio di proporzionalità è tipico dei sistemi assoluti e, in parte, di quelli liberali.

IL VENTENNIO FASCISTA

- La politica tributaria del periodo fascista “si è ispirata al concetto di equamente distribuire gli oneri fra le varie categorie dei contribuenti”, secondo quanto affermò il ministro delle finanze Alberto De Stefani.
- Le imposte sul reddito furono ridotte a quattro; tra queste l'imposta sul reddito complessivo del contribuente, a base moderatamente **progressiva** e congeniata in modo da tenere conto delle condizioni personali del contribuente.
- Quest'epoca fu però caratterizzata da una consistente evasione fiscale e da una conseguente riduzione delle entrate per lo Stato.
- L'imposta sui celibi, un'imposta tutt'altro che equa.

IMPOSTA SUI CELIBI

- I celibi che possiedono redditi devono integrare la somma di imposta fissa con una contribuzione a base **progressiva**, commisurata sul reddito complessivo, per far sì che ciascuno paghi in base alla propria ricchezza, per quel principio di giusta distribuzione che specialmente in questo caso doveva essere rigorosamente rispettato.

LE “ZONE LIBERE”

- Nel breve periodo di vita delle zone libere, per garantire alle formazioni partigiane tutti i mezzi necessari per il proseguimento della lotta, e riorganizzare tutti i campi della vita civile, vennero fatte scelte significative nel campo fiscale. Furono introdotti elementi di equità nella tassazione, con l'assunzione di criteri di **progressività** del prelievo e con l'abolizione di tributi iniqui, come quelli sui **celibi** e sui sindacati.
- In Carnia la volontà di realizzare un sistema fiscale improntato a criteri di reale equità porta all'applicazione di un'imposta patrimoniale straordinaria che tassa in modo **progressivo** la ricchezza e non consumi e redditi.

1947

LA COSTITUZIONE ITALIANA

- Successivamente alla caduta della monarchia, l'Assemblea Costituente, approvando il 22 dicembre 1947 la Costituzione della nuova Repubblica, trattava dell'imposizione fiscale in termini di capacità contributiva e di **progressività** disponendo che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di **progressività**”. (Art. 53)
- La Costituzione ha segnato così il passaggio da un sistema di imposizione prevalentemente reale ad un sistema di tassazione personale.

SISTEMA DI IMPOSIZIONE REALE

- Le imposte si applicano direttamente alla manifestazione di ricchezza, senza tener conto delle condizioni personali del contribuente.
Ad esempio, l'imposta che grava sul patrimonio fondiario è reale, perché non tiene conto delle condizioni personali del titolare.

SISTEMA DI TASSAZIONE PERSONALE

- Le imposte si applicano in considerazione delle condizioni personali, perché tengono conto della fonte, del numero dei componenti il nucleo familiare e simili.

ART. 53 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

- TUTTI SONO TENUTI A
CONCORRERE ALLA
SPESE PUBBLICHE IN
RAGIONE DELLA
LORO CAPACITA'
CONTRIBUTIVA.IL
SISTEMA TRIBUTARIO
E' INFORMATO A
CRITERI DI
PROGRESSIVITA'



RISERVA DI LEGGE



- Il principio della riserva di legge si ricollega al carattere democratico e rappresentativo dello Stato, in quanto stabilisce che le prestazioni coattive possono essere imposte ai cittadini solo con l'intervento del Parlamento, organo liberamente eletto dagli stessi

TRIBUTI

Sono versamenti obbligatori a favore dello Stato a cui sono tenuti i cittadini.

Nell'imposizione dei tributi si manifesta il potere di sovranità dello Stato, e correlativamente, il dovere dei cittadini di contribuire al finanziamento della spesa pubblica.

Il potere di istituire, modificare o abolire i tributi è riservato al legislatore (riserva di legge) mentre agli organi amministrativi è attribuito il potere di applicare in concreto i tributi previsti dalla legge

LA RISERVA DI LEGGE

CRITERIO DELLA PROGRESSIVITA'

- Il principio di progressività prevede l'adozione di imposte progressive ad aliquote crescenti, per cui l'imposta aumenta in modo più che proporzionale rispetto all'imponibile.
- Per evitare che il prelievo (imposta), continuando a crescere più che in proporzione, arrivi ad assorbire tutto l'imponibile, è stabilito un limite massimo oltre il quale l'aliquota diventa costante.

Cos'è la capacità contributiva?

È il principio secondo il quale tutti i cittadini dovrebbero contribuire alle spese pubbliche in base al loro reddito e indipendentemente dai servizi di cui beneficiano

Sistema tributario

Insieme coordinato di norme che regola e garantisce il versamento dei tributi obbligatori da parte dei cittadini

«tutti.....»

- I cittadini dello Stato e coloro che risiedono nel territorio e anche chi non vi risiede se, nel territorio, svolge attività che sono presupposto d'imposta.
- Non tutte le imposte sono applicabili a tutti ma, data la pluralità delle forme di prelievo, nessuno è esonerato totalmente e definitivamente



SPESA PUBBLICA

Impiego delle risorse economiche appartenenti alle famiglie o alle imprese da parte dello Stato per la fornitura di servizi di utilità pubblica.

Queste risorse vengono utilizzate dallo Stato, ad esempio per:

- acquisto di un macchinario per un ospedale;
- stipendio per un magistrato;
- supporto alle famiglie con scarso reddito;
- borse di studio per studenti con scarso reddito o per meriti scolastici

